CAMERA DEI DEPUTATI N. 5192

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LIA

Presentata il 30 ottobre 1990

Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1982, n. 203 e nuove norme in materia di contratti agrari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari, nonostante la modifica e l'integrazione avvenuta con la legge 14 febbraio 1990, n. 29, lascia sussistere notevoli dubbi interpretativi, che stanno sfociando in un abnorme contenzioso giurisdizionale soprattutto sulla durata e convertibilità dei rapporti associativi in corso.

Non risulta ben chiaro, infatti, alla luce della nuova normativa (articolo 2 della legge n. 29 del 1990) se oggi ai fini della domanda di conversione possa prescindersi dal presupposto della unità produttiva idonea, atteso che detto articolo 2 non richiama, oltre ai casi previsti dall'articolo 29 della legge n. 203 del 1982, anche l'articolo 31.

Gli articoli 29 e 31 della legge n. 203 del 1982 ponevano limiti alla convertibilità dei contratti di colonia, mezzadria, compartecipazione e soccida in affitto.

Tali limiti erano rappresentati dalla carenza della unità produttiva idonea o di almeno una unità attiva, di età inferiore ai 60 anni, che si dedicasse alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, o ancora di impiego nell'attività agricola di meno dei due terzi del proprio lavoro complessivo.

La successiva legge n. 29 del 1990 ha integrato, modificandola, la precedente normativa nel senso che, nel prevedere l'ulteriore caso di esclusione della conversione, ha richiamato esclusivamente l'articolo 29 della legge n. 203 del 1982 e non anche l'articolo 31, sì da lasciar intendere

l'abrogazione del presupposto, per la convertibilità, della sussistenza dell'unità produttiva idonea.

Notevoli dubbi interpretativi ha suscitato, altresì, la lettera *a)* del primo comma dell'articolo 34 della legge n. 203 del 1982 nella parte in cui prevede la scadenza del rapporto colonico al 10 novembre 1989 per la mancata richiesta di conversione anche nel caso di insussistenza della unità produttiva idonea, configurando così una sanzione civile, a carico del colono, per non aver compiuto un atto giuridicamente inammissibile.

Notevoli dubbi interpretativi pone, infine, la mancata abrogazione dell'articolo 25 della legge n. 203 del 1982 nella parte in cui prevede, per la convertibilità dei contratti associativi, il termine di quattro anni dall'entrata in vigore della legge, poiché mal si concilia con la disposizione dell'articolo 33-*bis* che rimette in termini, per la conversione in affitto, i titolari di rapporti associativi.

Non è chiaro infatti, quali rapporti possano essere convertiti ai sensi dell'articolo 33-*bis*, se non è configurabile la richiesta oltre il termine previsto dall'articolo 25 della legge citata, e non è possibile stipulare nuovi rapporti associativi.

Le problematiche su indicate stanno determinando confusione, forte tensione sociale ed una abnorme conflittualità giudiziaria.

Lo scopo inoltre di unificare tutti i rapporti agrari nel più moderno strumento dell'affitto è risultato notevolmente frustrato dalla mancata previsione di un diritto di surroga e prelazione nei rapporti colonici estinti da parte di chi, nell'ambito del complesso aziendale, intenda trasformarsi in affittuario ed estendere così la maglia poderale ad una dimensione economicamente utile per la conversione.

Non va infatti sottaciuto che la principale causa della mancata richiesta di conversione è rappresentata dalla ridotta dimensione dei poderi colonici, nel meridione, che non rende economicamente conveniente la conversione e non consente un adeguato sviluppo della imprenditorialità agricola.

In sanatoria degli inconvenienti sopra esposti ritengo opportuno che venga discussa ed approvata la riportata proposta di legge a titolo di interpretazione, per una più adeguata applicazione delle leggi n. 203 del 1982 e n. 29 del 1990 e per agevolare l'evoluzione dei contratti agrari anche nelle zone del Mezzogiorno d'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 34 della legge 3 maggio 1984, n. 203, deve interpretarsi nel senso che i rapporti associativi agrari che non avevano il requisito previsto dall'articolo 31 della stessa legge per la conversione in affitto, indipendentemente dall'avvenuta richiesta di trasformazione del contratto da parte del concessionario, si intendono validi sino al 10 novembre 1993.

ART. 2.

1. L'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203 è abrogato.

2. L'articolo 33-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203, introdotto dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, deve interpretarsi nel senso che tutti i contratti associativi in corso sono convertibili a semplice richiesta del concessionario fino alla data di cessazione del rapporto.

3. La presente normativa si applica anche ai rapporti per cui è stata pronunciata giudizialmente risoluzione alla data del 10 novembre 1993 per scadenza legale del contratto.

ART. 3.

1. L'articolo 31 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è abrogato.

2. L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 deve interpretarsi nel senso che per la conversione dei contratti associativi in affitto non occorre il presupposto dell'unità produttiva idonea.

ART. 4.

1. I titolari dei rapporti associativi in corso che intendano ampliare la propria dimensione aziendale, hanno diritto di surrogarsi nei rapporti colonici cessati.

2. Condizione espressa dell'esercizio di tale potere di surroga è la contestuale domanda di conversione del rapporto in affitto e che oggetto della surroga sia un appezzamento di terreno facente parte della medesima azienda agricola.

3. La cessazione del rapporto associativo deve essere comunicato a cura del concedente a tutti gli altri titolari dei rapporti associativi entro 15 giorni dall'avvenuta cessazione, perché gli stessi possano esercitare il diritto di surroga e conversione.

4. Il concessionario deve esercitare il diritto di surroga nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

5. In caso di mancata comunicazione il concessionario ha diritto al risarcimento del danno.

ART. 5.

1. In presenza di più coloni, mezzadri, compartecipanti confinanti, il diritto ad ampliare l'azienda spetta prioritariamente a coloro che praticano colture omogenee o a chi esibisce un piano di sviluppo aziendale che, secondo l'insindacabile parere tecnico dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura, tende ad utilizzare al meglio la nuova dimensione aziendale.